I CHIERICI

E

LA LEVA SUI NATI NEL 1848

I.

Non v'è dubbio. Noi attraversiamo un'angosciosa età. Le sventure si moltiplicano su questo paese; e chi non geme convien dire che non s' accorse della libertà, di cui ci son prodighi i *parvenus* dei seggi parlamentari e dei banchi ministeriali.

Una delle calamità maggiori piombateci sopra sono le leggi.

C'è uno che non lamenti in Italia la straordinaria piena delle nuove leggi rapidamente fatte e inconsultamente promulgate?

Un accavallarsi repentino di codici a codici; un abrogare, derogare, surrogare indefinito si verifica nei Regolamenti, nei Decreti, nelle Circolari. Il sostrato delle legislazioni, che vigevano nelle diverse parti d' Italia, non subisce un cambiamento meditato, preparato, assennato; ma strappi violenti, repentini e ripetuti, e incomportabili sovraposizioni.

Del *tenore* meglio è non discorrerne. I cattolici obbediscono. Ma se si volesse farci dire che siamo contenti, una maggioranza che prega e lavora, una maggioranza che soffre e che offre, griderebbe: — rassegnati sì; ma contenti, vivaddio, contenti no.

E non basta il tenore; anche la *forma* ci aggiunge miserie.

Le leggi devono essere *chiare*. Buone o grame, piacciano o affliggano, quando son fuori, ed è manifesto ciò che s' impone, cui tocca osservarle le devono osservare.

Ma noi, a ogni tratto, siam a litigare sull'*intenzione* del legislatore; perchè linguaggio improprio, frasi arruffate, disposizioni imperfette lasciano dubbii, centuplicati più dagl' interessi, dalle passioni, dai contrarii partiti, in cui tutta è scissa la posticcia unità della patria nostra.

Almeno queste liti ci si potrebbero risparmiare.

Volete che i preti possano contrarre liberamente il *matrimonio civile?* — Che bisogno di dar imbarazzo ai Tribunali, e far giudicare qui sì, là no, massime coll'*unità di quattro Cassazioni ed una Terza Istanza?* — Perchè lasciare lusinghe a mezzo? perchè allettare e disilludere? — C'è providenza legislativa? — I Romani dicevano: — *Melius est ab initio intacta jura servare, quam post vulneratam causam remedium quærere.* — Ma noi, così progrediti, diciamo: — « Meglio è lasciar irresoluto il sì o il no: fa niente che la legge non sia chiara, i diritti non statuìti: ne verranno questioni, a cui è preparato il rimedio dei Tribunali. »

Volete, che le fabbricerie facciano olocausto dei loro beni sull'altare della nazione? — Ditelo chiaro: che cosa vi costa, segnatamente dopo che deputati e senatori han messo innanzi i fatali del dubbio? — La legge dev'essere perspicua: non un indovinello; non un *rebus* o una sciarada, su cui esercitare la malignità o la probità, il talento o l'asinità dei partigiani, degli avvocati e dei giudici. — Bacone aveva detto: — *Optima lex est quæ minimum relinquit arbitrio judicis; optimus judex qui minimum sibi.* — E lo Straccha: — *Oportet recte positas leges omnia terminare, et quam paucissima committere judicantibus.* — Ma noi, dopo secoli, sanciamo: — « Meglio è lasciare le ambiguità nella legge: avvocati e tribunali ci han da essere per nulla? » — E intanto ricadiamo nell' arbitrio dei giudici; intanto l' Italia si converte in una clinica, dove giovani e veterani si addestrano a spese del sangue di tutti. E chi giudica bianco, chi giudica nero; talchè si avvera il famoso *Senatus-consultus casus fortuitus.*

E quanti Enti resta incerto se siano *soppressi,* mentre certo è che *oppressi* lo sono!

Quante imposte non si sa bene se devono applicarsi; e intanto però le applica il Demanio, non più considerato come il forziere delle pubbliche ricchezze, sibbene reputato lo scrigno di sordido padrone, che ci succhia sangue ed acqua dalle vene!

Volevate che gli alunni in carriera ecclesiastica *nati nel* 1848 dovessero esser soggetti alla leva che si sarebbe bandita nel 1869 *per l'anno* 1868? — Ma perchè non farlo comandare chiaro e tondo dalla legge? Se è male che la legge abbandoni, senza necessità, i cittadini all'arbitrio dei Tribunali, peggio è che li abbandoni alla discrezione dei ministri: peggio assai.

Proviamoci a sostenerlo.

II.

La legge della *leva* è essenzialmente incardinata sull'*annualità*.

Aprite la legge 20 marzo 1854.

All'art. 4 trovate:

> Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.
>
> Ciascuno fa parte della classe di leva dell'*anno* in cui nacque; e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati *dal primo all'ultimo giorno d'uno stesso anno.*
>
> Nei tempi normali concorrono alla leva *dell'anno in cui compiono il vigesimoprimo dell'età loro.*
>
> Possono esservi chiamati *anche prima,* quando lo esigano contingenze straordinarie.

Dal quale articolo desumiamo: 1.° che la leva è *annuale;* 2.° che ciascun cittadino può essere coscritto *anche prima,* se necessità di Stato lo comandino; ma sempre, ma inevitabilmente si coscrive nel *ventesimo primo anno* di sua età.

All'art. 8 trovate:

> Il contingente d'uomini che ciascuna leva deve somministrare.... è *per ciascun anno* determinato con legge.

All'art. 19:

> *Il primo di gennaio di ciascun anno* i Sindaci sono in obbligo, ecc.

Potrei, si capisce bene, citare a decine articoli della legge, delle appendici e del Regolamento, se fosse bisogno. — Massima è: *ciascun anno una leva;* e *ciascuna leva*, salvo casi di anticipazione, *s'incomincia a fare sui giovani entranti o entrati nei ventun'anni.*

Ora l'art. 98 della legge 20 marzo 1854 stabilisce:

Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente... gl'inscritti che siano: 1.° alunni cattolici in carriera ecclesiastica *richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi:* 2.° aspiranti al ministero di altro culto..., richiamati, come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

Per la dispensa degli alunni contemplati nel N. 1, i vescovi *potranno richiamare* un numero d'inscritti in proporzione *d'un alunno* sopra una popolazione di *ventimila* abitanti delle rispettive loro diocesi...

Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel N. 2, il numero *verrà in ciascun anno* determinato con Decreto Reale...

E l'art. 99 mantiene implicitamente la dispensa a favore degli alunni che continuano in carriera ecclesiastica: ma se ne desistessero, dovrebbero entro un mese farne dichiarazione al sindaco del comune: o se, *prima d'aver compito l'età di 26 anni,* non avessero conseguito uno degli ordini maggiori o l'abilitazione all'esercizio del proprio ministero, dovrebbero essere assentati per la prossima ferma.

A quel Parlamento di cui è reato se si sfregia la maestà, ma che prima dispiaceva al paese ed ora apertamente dispiace anche al Ministero, questi due articoli mettevan ribrezzo. I livellatori universali raccapricciavano a pensare che un cittadino su ventimila potesse esser reclamato dai vescovi per la milizia della Chiesa.

Molti hanno vocazione per la vita delle caserme e dei campi, per le manovre e le battaglie: e vi si ascrivono *volontarii.* — A questi è libero seguire la vocazione.

E quelli, non molti, che si sentono chiamati alla vita ecclesiastica, all'operosità spirituale? — Costoro la vocazione l'hanno per combatterla.

Bene sta. E la ragione dell'*eguaglianza* indusse i nostri legislatori ad abrogare gli art. 98 e 99 della legge sulla leva; salvi gli effetti dell'art. 99 per coloro che abbiano già goduto della dispensa accordata dal primo de' detti articoli.

Lo che significa: — « I chierici non sono più dispensati dalla leva, *salvi i diritti acquisiti.* » — *Legge 27 maggio* 1869 [1].

---

(1) In nome dell'*eguaglianza* al clero fu tolto qualunque privilegio: non però in nome dell'eguaglianza, gli furono concessi i diritti che agli altri cittadini competono.

Un tempo l'immunità dei beni ecclesiastici da ogni imposta: poi invece l'aggravio d'essi oltre misura, ed il doppio peso della tassa di mano morta e di quella per conferimento dei benefizj; la quota di concorso: cento angherie; e l'ultima sciagura dell'incameramento.

Nel 1868 non fu proclamata la leva; e il perchè san tutti. Però fu caso affatto straordinario; poichè la legge prevede anticipazioni, non posticipazioni di leva. — *Art. 4. Legge 20 marzo* 1854.

Il 20 giugno 1869 un Decreto reale bandisce:

Il governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1848 in tutte le provincie dello Stato.

E i chierici, i quali, nati nel 1848, appartengono alla leva del 1868?

Ecco i dubbii: e subito il *Ministero* s' incaricò di sciorli a danno degli avviati al sacerdozio.

Con circolare 6 ottobre p. p., il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo con quello della guerra, dichiara:

I chierici sono compresi nel disposto dalla Legge 27 maggio *anche agli effetti della leva del corrente anno*, — *perchè* questa nuova Legge abolitiva del privilegio d'esenzione fu pubblicata, ed ebbe effetto, in epoca precedente a quella, in cui, pel § 500 del Regolamento 31 marzo 1855, *sono ammessi i vescovi* a poter fare il richiamo nominativo dei chierici esentati: quanto a dire dopo la promulgazione della Legge *sulla leva annuale* e prima della estrazione; e perciò allorquando niun chierico aveva personalmente acquisito il diritto alla esenzione.

Poniamo qui anche il § 500 del Regolamento 31 marzo 1855; e poi ragioneremo:

§ 500. Il richiamo dovrà farsi prima dell'estrazione, e quando sia già promulgata la legge *per la leva annuale*.

Questo richiamo consiste nel dare in nota e trasmettere al ministro di grazia e giustizia un elenco nominativo (modello N. 53; e io l' ho sott'occhio), degli inscritti alunni cattolici in carriera ecclesiastica appartenenti *alla classe chiamata*.

Prima un foro speciale; ora il comune; e piuttosto specialità di pene per *abusi* o per *rifiuti*, di cui lo Stato si riserva il giudizio.

Prima l'esenzione dalla leva; or la comprensione de' chierici in essa con l'effetto retroattivo.

E sempre con uno Statuto, di cui l'articolo primo dovrebbe fulminare ciascuna violenza fatta alla Chiesa ed ai Cattolici.

Ma non si pensa togliere il placito; non eguagliare i diritti elettorali; non fare d'ogni chierico e sacerdote un cittadino come tutti.

Or hanno ragione i ministri di far comprendere nella leva ordinata il 21 giugno 1869 i chierici richiamati dai proprii vescovi e nati nel 1848?

No; perchè la legge non può avere, e non volle avere, effetto retroattivo.

No; i ministri hanno franteso la legge della leva e il relativo regolamento.

III.

La Legge non può avere effetto retroattivo.

La massima che pongo qui non ammette contestazione.

Io invoco quel medesimo Regolamento 31 marzo 1855, che i ministri invocarono contro i chierici.

Leggete in calce all'art. 153, e troverete:

Siccome a tenore del R. Editto 16 dicembre 1837, del Reg. gen. dello stesso giorno, e in dipendenza di speciali regi provvedimenti, varie categorie d'inscritti *avrebbero dei diritti acquisiti, sebbene condizionali, e siccome nella legge attuale sul reclutamento non fu dettata a loro riguardo veruna disposizione retrospettiva,* così gl'inscritti che per il passato furono oggetto di benevoli eccezioni, *non possono legalmente astringersi al compimento di doveri*, da cui vennero *condizionalmente assolti.* In questo novero stanno... gli alunni claustrali entrati in religione *nell'anno,* in cui, *per ragione d'età,* avrebbero dovuto concorrere alla leva.

Io non m'occupo di trarre conseguenze, le quali vengono da sè.

I ministri che han firmato la circolare 6 ottobre 1869 leggano l'art. 495 del Regolamento 31 marzo 1855 ov'è detto, che la *dispensa* dei chierici è *l'esenzione condizionale* dal far parte dell'esercito; facciano paragone, e vedano che cosa insegna la nota dianzi riferita.

La leva dev'essere *annuale:* la legge è fatta sulla supposizione, che ogn'anno s'abbiano a coscrivere i giovani d'una

data classe. — E infatti nel 1868 non si chiamò leva; ma nel 1869 si chiamaron ancora i nati del 1848; dunque quelli che dovean essere chiamati lo scorso anno.

La leva testè ordinata è una leva ritardata, ma è ancor quella del 1868; poichè ogni giovine entra in coscrizione a età fissa nel *ventunesimo anno;* e ai nati del 1848 corrisponde la leva del 1868, e ai nati del 49 la leva del 69.

Ogn'anno una leva; maggior o minore il numero del contingente, ecco tutto; ma ciascun anno coscrizione.

Il capitale *uomini dell'età stabilita* paga annualmente *un tributo d'opera alla bandiera dello Stato*, come il capitale monetario paga ogn'anno l'interesse al creditore.

Si tarda, a caso o per forza, l'esazione? — Ma non c'è sbalzi, e l'esazione differita non modifica diritti: si fa nell'anno dopo, come si sarebbe fatta a tempo giusto. E qui le *operazioni di leva* indugiate non consentono mutazione di ragioni.

Ponete, che un nato del 1848 avesse voluto uscir dallo Stato nel 1868, sebbene la leva non fosse ancora pubblicata. — Avrebbe ottenuto il *passaporto?*

A ventun'anni ciascun giovine, *ipso jure et facto*, diventa a disposizione dello Stato. Allora comincian gli obblighi, allora i diritti corrispondenti; *pro e contra* simultanei, per l'immutabile ragione de' correlativi.

Possiamo insomma, senz' urto giuridico, immaginare una *sostituzione di tempo* nell'esecuzione della leva, non un'abrogazione del diritto, che potenzialmente, diciamo pure condizionalmente, fu acquisito da cittadini fin da quando venne la stagione normale.

I doveri e i diritti si misurano da quel che dovrebb' essere *in legge*, non da quello che *in fatto* avviene. — Tardò il governo a chiamare i coscritti del 1868? Ha fatto un comodo suo; e il comodo suo non deve ridondare ad aggravio del cittadino [1].

---

(1) Occorre appena di ricordare, che la dispensa d'alcuni chierici non torna in danno altrui. — Son tanti meno, che l'esercito conterà. Ma, « se un giorno Attila ripassasse il Mincio, non importa che trovi un migliajo di soldati tonsurati di più nell' esercito che deve ricacciarlo: importa che trovi Leone Magno circondato da' suoi Leviti, che ne mitighi il furore a vantaggio dei popoli, destinati a soffrire da ogni delirio di chi li governa. » — C. CANTÙ, *Discorso sulla leva dei Chierici.*

La legge non ha nemmeno previsto il caso di ritardo nella chiamata della leva annuale. — Possibile, che un ritardo di puro fatto influisca sulla sostanza del diritto?

La legge avrebbe *effetto retroattivo.* E l'effetto retroattivo sarebbe una barbarie. Il prof. Gabba stampa ora un'opera intiera sulla *non-retroattività delle leggi.* = *Vult regula generalis nullam legem retroactivum effectum habere debere.*

Come? Un chierico, cresciuto sotto leggi, che da immemorabile gli assicuravano la scelta tra la milizia delle caserme e quella delle chiese, tra i sacrifizii di poc' anni sotto il peso dello schioppo e le annegazioni perenni sotto il marchio della tonsura; — un chierico, che, fino a ieri, dopo tocchi e dopo compiuti i ventun'anni, ebbe ragione di credere, che alla sua scelta nessuno più avrebbe contradetto nè messo inciampo, costui si troverà di repente in faccia, non neppure ad una *legge* feroce però esplicita, ma ad una *circolare* di ministri, che, frivola e spietata, interpreta aggiungendo durezza a durezza, e frangendo la regola di diritto immutabile e universale « la legge riguarda il futuro, non il passato »? — Da ieri a oggi il chierico, non già solo conservato nella speranza, ma pervenuto alla certezza, che fra poco sarà indissolubilmente unito coll'altare, questo chierico sarà di repente strappato ai placidi studii, alle devote abitudini, agl'inconturbati ritiri del Seminario per essere gettato fra lo schiamazzo, le licenze, le bestemmie dei corpi di guardia? — Ma tutti gli altri cittadini o si preparano a subire questa tormentosa imposizione sociale, o si preparano a cercar modo di supplirvi. Solo i nati del 48 e in carriera ecclesiastica avranno questo sciagurato privilegio di trovarsi impensatamente balestrati dall' altare al quartiere, impensatamente scambiato tra mano il breviario colla baionetta, il turibolo e gl'incensi colla giberna e le cartuccie?

Ah! no: la legge non può, e non vuole, aver effetto retroattivo.

IV.

I Ministri hanno franteso la Legge e il Regolamento.

La legge dispone:

Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli inscritti che siano *alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi della loro diocesi* (art. 97).

Questo è ciò che stabilisce la legge; che dev'essere osservato; che non può essere alterato.

Notiamo:

1.° Che la legge suppone sempre la regolarità dell'operazione annuale di leva:

2.° Che la legge concede *ai vescovi* il diritto di richiamare un certo numero d'alunni cattolici in carriera ecclesiastica:

3.° Che la legge nei rapporti di tempo, ordina solo che il richiamo sia fatto *anteriormente alla estrazione:*

4.° Che la legge parla in tempo presente: dice *sono dispensati;* lo che significa « i chierici, che siano richiamati dai proprii vescovi anteriormente all'estrazione, godono *eo ipso* il diritto alla dispensa. »

Questo, ripetiamo, prescrive la *legge*. — Ma i ministri della giustizia e della guerra citarono il *Regolamento*, dove (§ 500) dispone: — « il richiamo *dovrà farsi prima dell'estrazione*, e *quando sia già promulgata la legge per la leva annuale.* » — E ne dedussero quel che sappiamo.

Ah! ministro della *giustizia; justitia regnorum est fundamentum:* or sentite cosa dicano i rudimenti dello *jus*, di cui voi siete posto al vertice.

a) Il *Regolamento* 31 marzo 1855, come accennate voi stesso nella Circolare 6 ottobre 1869, e com'è detto nell'art. 1

della legge 20 marzo 1854, è pubblicato *in esecuzione della legge* sul reclutamento ; — e, come tutti i regolamenti, contiene le modalità per la pratica attuazione della legge; ma niente può aggiungere, come niente può togliere alla parte *statuente.* — È affatto superfluo ricordare le molte decisioni giudiziarie in questo senso; talchè dovunque in regolamenti fu trovato qualcosa, che variasse la legge, quel tanto fu resecato via dalla competente magistratura.

Applichiamo. — Nel § 500 del Regolamento 31 marzo 1855 c'è un membro di periodo perfettamente inutile, perchè inutilmente ripete il disposto di legge: — « il *richiamo dovrà farsi prima dell'estrazione;* » e ce n'è un altro che diventa inutile, perchè inefficacemente aggiunge al disposto suddetto: — « e *quando sia già promulgata la legge per la leva annuale.* »

Se dunque intendete, che il Regolamento potesse mettere nuove limitazioni di tempo, con eventuale lesione del diritto nei vescovi al richiamo, e nei chierici ad essere richiamati, lo sbaglio è manifesto. — Un ostacolo pei vescovi e pei chierici all' *essenza del diritto* che non sia nella legge, non può venire dal Regolamento.

b) Ma io credo che il Regolamento sia del tutto innocente; perchè in primo luogo è anch' esso redatto colla supposizione della *leva annuale*, come appare eziandio dalle parole stesse del § 500 (quando sia già promulgata la legge per la *leva annuale*); — e perchè l' intento di questa disposizione regolamentare è evidente, nè può torcersi per strizzarne conseguenze diverse.

Sempre sul fondamento dell'operazione annuale, e sempre per ottenere con semplicità l' esecuzione della legge, fu detto ai vescovi: — « richiamate i chierici prima dell' estrazione; ma aspettate anche a richiamarli dopo promulgata la legge annuale; perocchè altrimenti, nel richiamo fatto dal vescovo e il bando della leva, potrebbero verificarsi cambiamenti di circostanze (morte, abbandono della carriera, ecc.), tanto da complicare senza bisogno pratiche e carteggi tra le autorità. »

Quest' è ciò che s' è voluto da chi ebbe redatto il Regolamento; e in questo senso niente fu aggiunto alla legge: — mentre invece i ministri introducono un doppio errore; non tenendo calcolo, che la leva dianzi bandita è quella dell' anno

1868, o per l'anno 1868; e non riflettendo sia al vero scopo del § 500, sia al principio giuridico, che un Regolamento non può innovare alla legge.

Raccolgo coll' ordine cronologico e conchiudo.

Per la legge 20 *marzo* 1854 i cittadini concorrono alla leva nell' anno in cui compiono il *vigesimo primo* dell' età loro (art. 4). I nati nel 1848 concorrono quindi alla leva nell' anno 1868. Ciò è irrecusabile.

Gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica *richiamati dai proprii vescovi anteriormente all' estrazione sono dispensati* dal concorrere alla formazione del contingente (art. 98). — I vescovi richiamano i proprii chierici nati nel 1848 prima che abbia effetto l'estrazione concernente la leva del 1868; dunque questi chierici *sono dispensati* dal concorrere alla formazione del contingente.

Con legge 27 maggio 1869 fu abrogato l' art. 98. — E sia: ma questa leva non può avere effetto se non per la leva del 1869; non può applicarsi se non ai giovani, i quali, nati nel 1849, toccano e compiono il ventunesimo anno nel 1869; e nel 1869 vanno soggetti agli obblighi di coscrizione.

Ma la leva per la classe del 1868 non fu comandata se non con legge 21 giugno 1869; e i vescovi non possono fare il richiamo, se non dopo promulgata la legge della leva annuale (§ 500 Reg.); sicchè quando tentarono il richiamo (dopo il 21 giugno) era già abolito il privilegio dell' art. 98 (abolizione 27 maggio). — No; no; tre volte no. La leva ordinata il 21 giugno 1869 è sempre quella che doveva ordinarsi nel 1868; e deve compiersi colle leggi d' allora.

La legge abolitiva del privilegio d' esenzione fu pubblicata ed ebbe effetto allorquando niun chierico aveva personalmente acquisito il diritto alla esenzione (Circ. Min. 6 ottobre 1869). — Falso. Innanzi tutto ciascun chierico, nel momento istesso in cui entra nel gennaio dell' anno, durante il quale compirà il suo ventunesimo d' età, *come entra negli obblighi di leva, così entra nel diritto d'essere richiamato dal proprio vescovo.* — Poi la legge non contempla solo un diritto passivo nei chierici *(essere richiamati);* ma anche un diritto attivo nei

vescovi *(quello di richiamare)*. — E i vescovi hanno un *diritto annuale* di richiamo; e se il governo non ordina la leva un anno, e ne ordina due l'anno appresso, il governo, spostando le stagioni, non può alterare la legge, nè conculcare i diritti.

E, tacendo di molti vescovi che furono diligenti e, per quanto era da sè, esercitarono il diritto di richiamo prima che fosse pubblicata la legge 27 maggio 1869, notiamo ancora questi due appunti.

L'art. 98, rispetto agli aspiranti al ministero d'altri culti tollerati, dispone: — « Per la loro dispensa il numero verrà *in ciascun anno* determinato con Decreto reale. » — Per l'anno 1868 che numero fu determinato?

Finalmente la stessa legge 27 maggio 1869, *salva gli effetti dell'art. 99 per coloro che abbiano già goduto della dispensa accordata dall'art. 98 nelle leve anteriori alla pubblicazione della legge stessa.* — E qui è sancita non solo la massima della non retroattività, ma anche è risoluta la questione pei nati del 1848; in quanto che la loro leva, se anche *di fatto* è posteriore, appartienè *di diritto* alle *leve anteriori.* — Nè alcuno può ignorare, che *ubi eadem legis ratio, eadem debet esse juris dispositio.* La ragione della non retroattività tanto milita pei nati del 47, come per quelli del 48; perchè gli uni e gli altri furono ai cenni dello Stato prima che l'abolizione venisse. Lo Stato, che *non usò* a tempo normale del proprio diritto, *n'abuserebbe ora* se agisse diversamente da quel che avrebbe potuto nel tempo ordinario.

La Circolare ministeriale, che noi deploriamo, fu scritta senza che appaia nemmeno interpellato il Consiglio di Stato.

I due ministri non si sono affaticati a studiar la tesi.

Chi spensieratamente spropositava, scaraventando da un capo all'altro della penisola magistrati inamovibili, volea bene ristar un minuto innanzi a una questione d'abati!

Ebbene. La stessa legge 20 marzo 1854 ci apre l'adito a ricorrere ai tribunali quante volte ci crediam lesi *nei diritti*

civili (art. 14, 63, 64). — La legge non sia lettera morta. — I vescovi pel diritto attivo di richiamo, i chierici pel passivo di essere richiamati, ricordino che i tribunali vi sono; e che solo nei tribunali, dopo che in Dio, deve riporre ogni speranza il clero in Italia, povero ceto di paria tra i gaudenti rigenerati alla libertà.

Avv. **BRASCA.**

(Estratto dall'*Osservatore Cattolico*, Giornale di Milano, N. 254 del 5 novembre 1869.)

Sappiamo che da alcuni Vescovi si predispone un Ricorso pel Re, allo scopo d' impetrare il buon diritto della giustizia sovrana. Ci auguriamo che tutto l'Episcopato italiano vi si unisca, e confidiamo.

(Nota della Redazione dell'*Osservatore Cattolico.*)